

CONSOB - Comunicazioni nn. DEM/6025868-6025869-6025871 del 23 marzo 2006

Oggetto: Termini e durata degli incarichi di revisione contabile - Art. 159, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Si fa riferimento alla nota del 12 gennaio 2006 con la quale codesta Associazione ha rappresentato alla Consob le problematiche connesse all'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 159, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), introdotta dall'art. 18 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, in relazione ai termini e alla durata degli incarichi di revisione contabile.

In particolare, la suddetta disposizione, come novellata, stabilisce che *"l'incarico ha la durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto"*.

Inoltre, la Legge n. 262/2005 ha introdotto la disposizione di cui all'art. 160, comma 1-*quater*, in base alla quale *"l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente"*.

Al riguardo, si ritiene che la norma di cui al citato art.159, comma 4, del T.U.F. debba essere interpretata nel senso che, alla scadenza del primo incarico, della durata di sei esercizi, l'incarico di revisione possa essere immediatamente rinnovato per ulteriori sei esercizi, con la conseguente possibilità per la società di revisione di svolgere l'incarico per un periodo complessivo e continuativo di dodici esercizi. A tale impostazione consegue la possibilità di procedere al rinnovo senza soluzione di continuità una sola volta e la necessità di far decorrere almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico, per il conferimento di ogni ulteriore incarico alla medesima società di revisione.

Tale soluzione interpretativa permette di garantire il dovuto coordinamento tra le citate disposizioni di cui all'art. 159, comma 4 e all'art. 160, comma 1 quater, che altrimenti - laddove si propendesse per una diversa soluzione volta a sostenere la necessità di prevedere un intervallo temporale di almeno tre anni prima di poter rinnovare un incarico alla medesima società di revisione - risulterebbero tra loro in assoluto contrasto.

Inoltre, la soluzione interpretativa prescelta appare conforme alla *ratio* della norma intesa ad assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei lavori di revisione. Infatti, se, da una parte, viene consentito alla stessa società di svolgere continuativamente i lavori di revisione per un periodo complessivo più lungo rispetto al passato (fissandolo in dodici esercizi a fronte dei nove anni previsti dalla previgente disciplina), dall'altra, viene richiesto, in caso di rinnovo dell'incarico, l'obbligo di rotazione del responsabile della revisione dopo i primi sei esercizi.

Sul tema della durata degli incarichi di revisione, si ritiene altresì utile fornire alcuni chiarimenti in merito alla prima applicazione delle norme in esame, con riferimento agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 262/2005, tenuto conto che quest'ultima non ha dettato disposizioni transitorie al riguardo.

In proposito, il quadro normativo, che ha esteso la durata dell'incarico da tre a sei anni, non sembra consentire, neppure in via transitoria, il rilascio di nuovi incarichi triennali; possibile appare invece, in presenza di un accordo tra l'emittente e la società di revisione, procedere ad una proroga degli incarichi in corso, per portare la stessa da tre a sei anni. Si tratterebbe, infatti di una modifica del solo termine di durata dell'incarico, vale a dire di una modifica del contratto da ritenersi sempre possibile in base ai principi generali di diritto civile, purché la nuova durata sia conforme alle norme in vigore.

Al riguardo si precisa che anche nei casi in cui si proceda alla proroga dei termini degli incarichi in corso, dovrà essere rispettato il limite massimo di dodici esercizi tenendo anche conto dell'attività già svolta dalla medesima società di revisione senza soluzione di continuità, in vigenza delle precedenti norme.

In caso di utilizzo di detto istituto, le società conferenti dovranno provvedere all'approvazione della modifica dell'incarico in corso da parte dell'assemblea dei soci ed il relativo verbale assembleare dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Consob unitamente all'eventuale integrazione o modifica della proposta di servizi professionali della società di revisione incaricata.

Si precisa infine che, fino all'emanazione delle nuove disposizioni regolamentari di cui all'art. 159, comma 7, lett. b), rimangono in vigore quelle di cui agli artt. da 146 a 152 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; inoltre, fino all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari, devono intendersi non applicabili le previsioni di cui all'art. 159, comma 5, del T.U.F. e conseguentemente le delibere assembleari di conferimento, rinnovo o di proroga dell'incarico sono immediatamente esecutive.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia